



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

---

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

**-I PARADISI FISCALI-**  
**DAI PANAMA PAPERS AI PARADISE**  
**PAPERS**  
**-THE TAX HAVENS-**  
**FROM THE PANAMA PAPERS TO THE**  
**PARADISE PAPERS**

Relatore:  
Prof.ssa Raffaella Santolini

Rapporto Finale di:  
Francesco Lion

Anno Accademico 2018/2019

*A Daphne Caruana Galizia  
e Giuseppina Fattori  
per il loro esempio ed il loro impegno  
dal valore inestimabile*

## INDICE

<b>Introduzione</b> .....	4
<b>Capitolo I - Il Principio: i paradisi fiscali</b> .....	5
I.I - Che cosa sono i paradisi fiscali? .....	5
I.I.I - L'evasione fiscale: il caso Italia e l'Europa.....	7
I.II - I paradisi fiscali nel mondo.....	9
I.II.I - La clientela e i tratti distintivi dei paradisi fiscali .....	9
I.II.II - Le misure di contrasto internazionali ai paradisi fiscali .....	12
I.II.III - L'allocatione geografica e la peculiarità d'offerta dei paradisi fiscali .....	14
<b>Capitolo II – La storia: dai Panama Papers ai Paradise Papers, la scoperta-scandalo e la sua entità</b> .....	27
II.I – L'inizio di tutto: lo scandalo dei Panama Papers .....	27
II.II - La prosecuzione dello scandalo: i Paradise Papers e i Padova Papers...	30
II.III - L'epilogo: cosa è accaduto dai Panama Papers?.....	32
Conclusioni .....	34
Bibliografia .....	36
Sitografia .....	38

## INTRODUZIONE

Sono in corso grandi trasformazioni ed evoluzioni come mai accaduto in precedenza nella storia dell'uomo. Ciò è dato, principalmente, dalla rivoluzione digitale, con la proliferazione di computer e memorie digitali, dall'evoluzione impetuosa di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, infine, dall'espansione dei sistemi di trasporto di merci e persone. Lo sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazione e informazione ed i più evoluti mezzi di trasporto hanno consentito l'affermarsi di un fenomeno indicato come globalizzazione, che, tra le sue molteplici declinazioni, ha anche quella riferita al più facile superamento dei confini e delle vaste distanze. Nell'ambito economico tali trasformazioni, solitamente riassunte nella cosiddetta globalizzazione dei mercati, hanno avuto un forte impatto nell'aumento e nella velocità delle transazioni - sia materiali (beni e servizi) e immateriali (brevetti, marchi ecc.) che finanziarie (capitali, investimenti ecc.) -, e nella riduzione delle distanze, con l'aumento del campo di azione oramai a livello globale. All'interno di questi processi, con la liberalizzazione dei movimenti dei capitali, si sono affermati come realtà strutturata e di grande rilevanza i paradisi fiscali (*tax havens*) che permettono a numerose giurisdizioni di attrarre capitali e investimenti esteri e a persone fisiche e giuridiche di conseguire enormi agevolazioni fiscali e burocratiche.

I paradisi fiscali sono l'oggetto di studio di questa tesi che viene articolata in due capitoli. Nel primo verrà trattata la storia e le caratteristiche dei paradisi fiscali, la clientela a cui si rivolgono, la specializzazione e i tratti distintivi, le misure internazionali di contrasto, i continenti e i paesi dove operano. Nel secondo capitolo si tratterà di come i paradisi fiscali sono stati svelati nella loro entità, nei loro rapporti con i contesti politici, sociali e giuridici. Si approfondiranno, inoltre, le conseguenze e le problematiche che la scoperta dello scandalo hanno disvelato.

## CAPITOLO I

### IL PRINCIPIO: I PARADISI FISCALI

#### I.I - Che cosa sono i paradisi fiscali?

Si deve risalire alla fine del XIX secolo, quando gli Stati americani del Delaware e del New Jersey iniziarono ad attirare società da altri Stati dell'Unione offrendo condizioni fiscali particolarmente favorevoli, per avere un primo, significativo, esempio del fenomeno della migrazione fiscale.

I paradisi fiscali, per come sono intesi oggi, discenderebbero dalla decisione della Camera dei *Lords* britannica, avvenuta nel 1929, volta a definire la giurisdizione fiscale applicabile a una compagnia i cui dirigenti si riunivano regolarmente all'estero. Venne quindi fissato il principio di separazione tra regole del diritto commerciale e regole del diritto tributario, per cui le regole fiscali applicabili ad una società potevano essere diverse da quelle applicabili agli altri aspetti della gestione (costituzione, assemblee, rapporti con i soci). Le conseguenze furono che molte imprese giuridicamente costituite nel Regno Unito andarono a cercare ospitalità fiscale in paesi con un fisco più bonario. “In ogni caso, appare certo che i paradisi fiscali non siano nati con la globalizzazione finanziaria, sebbene quest'ultima abbia grandemente facilitato la loro diffusione e il loro impiego da parte di una molteplicità di soggetti: multinazionali e società di gran dimensioni in primo luogo, ma anche ricchi *rentiers* e insospettabili pensionati”<sup>1</sup>.

Va anche ricordato che già nel medioevo feudale, nell'ambito dello scontro tra Stati e “staterelli”, liberi comuni e feudatari, città e campagna, vennero promosse

---

<sup>1</sup> SANTORO, A., *L'evasione fiscale*, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 48.

forme di incentivi e di vantaggi, sia economici che di status, a mercanti, fabbri, artigiani, artisti ecc. affinché questi si trasferissero in un'altra città, in un altro Stato (meglio se antagonisti tra di loro), per portare nel nuovo luogo la loro professione, le loro competenze, le loro capacità ed abilità nel campo in cui si erano contraddistinti.

Dei paradisi fiscali non esiste, come per altri fenomeni economici, una enunciazione univoca o preminente in grado di descriverli nel loro insieme e in tutte le sfaccettature esistenti. Se, dunque, per i paradisi fiscali “non esiste una definizione universalmente accettata a livello internazionale”<sup>2</sup>, ci sono però dei caratteri precisi e ben definiti in tutte le realtà esistenti. L'Organizzazione non governativa Tax Justice Network (Tjn), formata da un gruppo di esperti contabili, economisti e giuristi, “definisce due caratteristiche essenziali dei paradisi fiscali: la separazione tra luogo di svolgimento dell'attività e residenza fiscale (in tutti i paradisi fiscali è prevista per legge la possibilità di registrare ai soli fini fiscali una società che svolge la propria attività solo in altri paesi) e la segretezza (i paradisi fiscali richiedono alle società che vi si registrano solo i nomi e gli indirizzi dei dirigenti e dei principali azionisti, senza effettuare alcun controllo sull'effettività delle cariche svolte, cosicché gli intestatari sono sempre dei prestanome). I paesi che offrono livelli di tassazione ridotta, o nulla, in modo pressoché generalizzato, attuando i principi della separazione e della segretezza possono quindi, in prima approssimazione, essere considerati paradisi fiscali”<sup>3</sup>.

Il fenomeno chiave da cui i paradisi fiscali oggi discendono è chiaramente l'evasione fiscale. Nonostante, anch'essa, sia priva di un'unica e precisa definizione, l'evasione fiscale può essere generalizzata come “qualsiasi comportamento o insieme di comportamenti da cui deriva, per volontà consapevole

---

<sup>2</sup> SANTORO, A., *L'evasione fiscale*, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 48-49.

<sup>3</sup> SANTORO, A., *L'evasione fiscale*, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 49.

di chi lo adotta, un valore economico dell'imposta dovuta inferiore a quello previsto dal sistema fiscale"<sup>4</sup>.

Proporzionata all'evasione si genera una elevata inefficienza sociale a causa dell'impossibilità di garantire quei beni e quei servizi che lo Stato si è impegnato a fornire alla collettività. Non viene favorita la redistribuzione della ricchezza né si riesce a far fronte adeguatamente alle distorsioni del mercato.

### **I.I.I - L'evasione fiscale: il caso Italia e l'Europa**

Per lo Stato italiano l'evasione fiscale rappresenta un serio e irrisolto problema economico e sociale in quanto mina i principi che, agli art. 2, 3 e 53 della Costituzione Italiana, stabiliscono e consacrano i diritti-doveri dei cittadini, quali l'equità, la progressività della fiscalità e la solidarietà socio-economica. Inoltre, parte della spesa pubblica viene finanziata tramite l'aumento del debito pubblico piuttosto che con le tasse recuperate dalla lotta all'evasione, compromettendo così la tenuta dei conti pubblici dello Stato italiano.

L'evasione da parte di imprese disoneste provoca altresì un malfunzionamento dei mercati e produce una concorrenza sleale tra imprese con quelle scorrette che si avvantaggiano dei proventi non dichiarati al fisco rispetto alle imprese oneste e diligenti.

Secondo l'ultimo "Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva" in Italia, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha presentato assieme alla "Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF)" del 2018, l'entità dell'evasione fiscale in Italia che ammonta a 107 miliardi e 500 milioni di euro, ovvero il doppio delle spese del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della

---

<sup>4</sup> SANTORO, A., *L'evasione fiscale*, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 12.

ricerca. Ben 34 miliardi dei 107,5 totali deriverebbero dall'evasione dell'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuta da imprese e lavoratori autonomi. Secondo lo studio, nel 2016 ben il 67,9% di questa imposta sarebbe stata evasa. La voce più consistente è però quella dell'IVA (imposta sul valore aggiunto): sempre nel 2016, sarebbero quasi 34,9 miliardi gli euro non versati per l'imposta sul valore aggiunto, la quale riuscirebbe a raccogliere solo il 63,8% di quanto dovuto. Tra l'altro, questi numeri sono quasi edulcorati, sia perché alcuni economisti, come Carlo Cottarelli con il suo "Osservatorio conti pubblici italiani", parlano di ben 130 miliardi<sup>5</sup>, sia perché 107,5 miliardi corrisponderebbe esclusivamente all'evasione in senso stretto, ovvero al *tax gap*<sup>6</sup>. Il rapporto non considera quindi l'economia sommersa, che secondo l'Istat (Istituto Nazionale di Statistica) vale 210 miliardi di euro l'anno<sup>7</sup>, i soldi della criminalità organizzata o quelli non dichiarati da chi ha un secondo o terzo lavoro; considerando queste cifre, alcuni studi<sup>8</sup> affermano che la quantità di denaro evasa aumenterebbe a 300 miliardi di euro, più di un terzo dell'intera spesa pubblica italiana.

Secondo la "Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. - Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (2018/2121(INI))"<sup>9</sup>, l'Italia è il Paese con l'evasione fiscale pro-capite più alta in tutta l'UE, ben 3156 euro a testa. "Ogni

---

<sup>5</sup> "Il peso dell'evasione fiscale sul debito pubblico" di Silvia Gatteschi, dicembre 2017, <https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-il-peso-dell-evasione-fiscale-sul-debito-pubblico>.

<sup>6</sup> Il *tax gap* è la differenza tra quello che è dovuto allo stato dai contribuenti e ciò che da essi non viene versato.

<sup>7</sup> Istat, *L'economia non osservata nei conti nazionali*, Anni 2013-2016, [https://www.istat.it/it/files//2018/10/Economia-non-osservata\\_2013-2016\\_rev.pdf](https://www.istat.it/it/files//2018/10/Economia-non-osservata_2013-2016_rev.pdf).

<sup>8</sup> "L'evasione fiscale vale davvero 300 miliardi di euro?" di Pagella Politica di Agi, maggio 2019, [https://www.agi.it/fact-checking/evasione\\_fiscale\\_italia-5492617/news/2019-05-17/](https://www.agi.it/fact-checking/evasione_fiscale_italia-5492617/news/2019-05-17/).

<sup>9</sup> Parlamento europeo 2014-2019, P8\_TA-PROV(2019)0240, Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (2018/2121(INI)) [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240\\_IT.pdf?redirect](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_IT.pdf?redirect)



giorno in Europa vengono sottratti al Fisco 2,25 miliardi di euro, vale a dire 94 milioni all'ora o, se si preferisce, 1,5 milioni al minuto. Ogni secondo che passa, insomma, i Paesi europei non incassano 26.113 euro.”<sup>10</sup> Inoltre, per la prima volta, il Parlamento Europeo ammette che sette Paesi – Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi – presentano le caratteristiche di un paradiso fiscale e facilitano una pianificazione fiscale aggressiva. Il Parlamento Europeo denuncia anche un'altra importante problematica: negli Stati membri manca la volontà politica di combattere l'evasione-elusione fiscale e la criminalità finanziaria. Nel testo approvato lo scorso marzo si legge anche che la Commissione Europea dovrebbe lavorare all'istituzione di una forza di polizia finanziaria europea, una intelligence finanziaria comune, un organismo di controllo antiriciclaggio e un organismo fiscale globale all'interno delle Nazioni Unite. Ed è in questo desolante rapporto di cifre e situazioni, riguardanti l'Italia e l'Europa, che i paradisi fiscali si collocano e proliferano, minando l'efficacia e l'equità delle politiche pubbliche e le prospettive di crescita futura.

## **I.II - I paradisi fiscali nel mondo<sup>11</sup>**

### **I.II.I – La clientela e i tratti distintivi dei paradisi fiscali**

I paradisi fiscali non si possono descrivere al meglio se non allargando il proprio punto di vista sulla vastità dei fenomeni in cui essi si inseriscono e nel ruolo che ricoprono. Difatti “i paradisi fiscali rappresentano solo un lato dell'industria

---

<sup>10</sup> Gli europei evadono 2,25 miliardi al giorno. Record pro capite in Danimarca (Italia esclusa) di R. Galullo e A. Mincuzzi, *Il Sole 24 ore*, 29 marzo 2019.

<https://www.ilsole24ore.com/art/gli-europei-evadono-225-miliardi-giorno-record-pro-capite-danimarca-italia-esclusa-ABOvjliB>

<sup>11</sup> Il presente paragrafo trae spunto principalmente dalla Tesi di Laurea Triennale di MONTECCHIANI, A., *I Paradisi fiscali Tax Havens*, Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Anno Accademico 2016-2017.

dell'evasione fiscale, quello dell'offerta, che non potrebbe prosperare se non fosse alimentata da una forte domanda che viene dalle società e dai patrimoni individuali dei paesi sviluppati. I paradisi fiscali vengono infatti sfruttati soprattutto dalle multinazionali e dalle grandi imprese, ma anche da singoli individui titolari di patrimoni di entità sufficiente a sostenere i costi organizzativi e gestionali richiesti come, ad esempio, per remunerare consulenti e intermediari vari”<sup>12</sup>.

Per quanto riguarda i loro caratteri tipici, l'Ocse (*Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*) nel 1998 ha pubblicato un rapporto intitolato “*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*” (Competizione Fiscale Dannosa: Una Tematica Globale Emergente) nel quale individuava i Paradisi fiscali basandosi su una serie di caratteristiche. Uno scarso, se non totalmente mancante, livello di imposizione diretta sulle entrate e sui redditi delle persone fisiche e/o giuridiche che hanno stabilito la loro residenza fiscale nel territorio del paradiso fiscale usufruendone dei servizi. Il parziale, se non assente, scambio di informazioni tra il paese che è paradiso fiscale e il paese da cui la persona che ne usufruisce proviene. La mancanza di chiarezza e trasparenza nelle disposizioni e nei provvedimenti legislativi ed amministrativi e l'assenza di controlli nelle transazioni e nei flussi finanziari. La creazione dell'anonimato soggettivo per cui da parte dei soggetti che agiscono in forma societaria non vi è alcun obbligo di registrarsi come tali e di aggiornare, ogni qualvolta si modificano e si evolvono, i propri assetti di proprietà. Per questo ci si avvale delle cosiddette azioni al portatore, strumenti giuridici principalmente usati dalle società in forma anonima. Tali strumenti, successivamente alla loro emissione, potranno essere trasferiti dai vari soggetti coinvolti attraverso la semplice girata rendendo impossibile risalire alla composizione effettiva del capitale societario. L'istituzione

---

<sup>12</sup> SANTORO, A., *L'evasione fiscale*, Il Mulino, Bologna, 2010, pag. 49-50.

del privilegio legale (*legal privilege*), ovvero il segreto professionale che, attraverso norme, anche di livello Costituzionale, permette, agli operatori giuridici che lo utilizzano, di rigettare le domande di dati e informazioni riguardanti i propri clienti/assistiti. L'utilizzo di "conti cifrati", conti correnti i cui intestatari sono indicati con nomi numerati o di fantasia. Di questi soggetti l'identità è conosciuta, o conoscibile, solamente da un gruppo ristretto di dipendenti dell'intermediario finanziario che si occupa del conto, questi sono anche gli unici che possono mettersi in contatto con il cliente. Questo tipo di conti sono strettamente connessi al già citato anonimato soggettivo riguardante atti e negozi giuridici utilizzati, in particolar modo, per transazioni bancarie protette dal segreto bancario.

I paradisi fiscali, inoltre, si distinguono rispetto agli altri paesi in quanto, come condizione per intraprendere attività economiche, non richiedono l'effettivo esercizio di un'attività economica-commerciale, o la presenza effettiva della persona nel proprio paese. Da ciò si desume la volontà inequivocabile di attrarre investimenti non per ragioni economiche ma per mere ragioni fiscali. Inoltre, in maniera diffusa, soprattutto nei paradisi fiscali di elevata grandezza, vi sono particolari regimi fiscali agevolati e strutturati all'interno di un sistema-paese apparentemente regolare. Sono definiti *ring fencing of regimes* (anello di regimi recintato) che assolve ad una duplice funzione: da una parte, con la circoscrizione delle zone agevolate, l'anello contiene e protegge dagli effetti che potrebbero danneggiare il funzionamento dell'economia interna del paese; dall'altra mantiene integra l'appetibilità dell'offerta del paese per i finanziamenti e gli investimenti esteri che potranno beneficiare dei servizi pubblici senza contribuire per i costi dei suddetti. Questo regime è rivolto, soprattutto in materia tributaria di riduzione della ricchezza fiscalmente imponibile, solamente ai soggetti investitori non residenti e che non potranno interfacciarsi con il mercato interno del paese ospitante dei loro fondi.

Per concludere, si deve tener conto che i paradisi fiscali non offrono solamente vantaggi di mera natura fiscale, purtroppo contribuiscono e facilitano il riciclaggio di denaro attraverso il segreto bancario, con l'assenza di formalità per la creazione veloce di società di capitali, con la mancanza di reati penali rivolti al contrasto e alla lotta al falso in bilancio e all'evasione fiscale ed, infine, con la carenza di argini o strumenti alternativi all'utilizzo del contante e della liquidità monetaria.

“Chi evade o commette altri reati ha bisogno di trovare ospitalità per sé e soprattutto per i proventi del reato commesso e poi di investirli sul mercato dei capitali e solo un paradiso fiscale può offrire il servizio di veicolare tali proventi in adeguate strutture offshore, che consentono di “ripulire” tanti proventi, di presentarli nel contesto delle economie sane”<sup>13</sup>.

### **I.II.II – Le misure di contrasto internazionali ai paradisi fiscali**

Agli inizi degli anni '90 del XX Secolo l'attenzione verso la concorrenza fiscale dei paesi paradisi fiscali nei confronti dei paesi a fiscalità ordinaria divenne via via sempre maggiore e rilevante. Tale rilevanza, sopravvenuta all'attenzione sia della Commissione Europea e ancor di più dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), si era distinta per i nefasti effetti distorsivi riscontrati sul piano delle scelte finanziarie, delle basi imponibili e degli investimenti che vari paesi subivano da tale concorrenza. Con ciò, l'OCSE diede vita alla prima forma di contrasto di tale pratica attraverso un suo Rapporto del 1998 con il quale, oltre a indicare quali regimi fiscali di preferenza fossero dannosi e quali no, diede 19 raccomandazioni volte a contrastare tali pratiche dannose. Successivamente, nel giugno del 2000, fu pubblicato un secondo Rapporto<sup>14</sup> nel quale si indicavano ben

---

<sup>13</sup> MARINO, G., *Paradisi e paradossi fiscali: il rovescio del diritto tributario internazionale*, Egea, Milano, 2009, pag. 85.

<sup>14</sup> OCSE, *Towards Global Tax Cooperation. Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the Committee on Fiscal Affairs. Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices*, Parigi, 2000.

47 regimi fiscali “potenzialmente dannosi” e 35 paradisi fiscali che non avevano sottoscritto all’esecuzione dei cosiddetti “*commitments*” (impegni) volti al contrasto di quella pratica dannosa tramite la modifica delle proprie norme. Inoltre, le organizzazioni internazionali intervennero per far fronte a dei fenomeni adiacenti alla concorrenza fiscale dannosa. Questi sono i fenomeni della doppia imposizione con la quale due Stati diversi riscuotono, per la stessa azione economica, da un medesimo soggetto o, per il medesimo atto, da due soggetti diversi. A fronte di ciò vennero stipulati degli accordi bilaterali e multilaterali su una moltitudine di imposte (in particolar modo quelle dirette) con le quali, tenendo conto della residenza fiscale in due Stati contraenti, si stabilirono dei criteri con i quali si imputavano le entrate delle imposte ad uno dei due Stati. Tali criteri, in ordine, sono: l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali, la dimora permanente e, per ultima, la nazionalità. Col tempo tali accordi e misure di contrasto si estesero ad altre questioni quali, per esempio, la collaborazione contro l’evasione. Dal 2009 in poi, per l’OCSE, l’impegno per la lotta contro l’evasione internazionale si è trasformato nella sorveglianza degli Stati volto al rispetto dello scambio di informazioni, dei requisiti di trasparenza e degli altri standard pattuiti. Con il G20 dell’aprile 2009, tenutosi a Londra, si chiese all’OCSE la stesura di tre Liste: *la Black List*, *la Grey List* e *la White List* che elencano, rispettivamente, gli Stati che si rifiutano ad adottare e ad applicare standard di collaborazione fiscale, i nuovi Stati che hanno sottoscritto gli impegni di cooperazione e che adotteranno gli standard sopra citati e gli Stati che hanno ulteriormente sottoscritto almeno 12 accordi internazionali che prevedano lo scambio di informazioni. Inoltre: “L’Ocse ha previsto un’analisi dell’attuazione dei requisiti di trasparenza, scambio di informazioni e disciplina antiriciclaggio: è la *Peer Review* (revisione tra pari)”<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> TESAURO, F., *Istituzioni di diritto tributario, Parte Speciale*, Decima edizione, Utet giuridica, Milano, 2014, pag. 398.

Con questa si dimostrò che numerosi Stati non rispettavano un effettivo scambio di informazioni fiscalmente rilevanti. Successivamente l'OCSE, nel 2014 e sotto l'impulso del G20, realizzò il *Common reporting standard*, uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni che permise di accentuare lo scambio di informazioni finanziarie e di cancellare il segreto bancario fra i governi di 52 Stati che poi, nel 2018, divennero 92. Grazie alla collaborazione tra gli Stati, molti evasori aderirono alla *voluntary disclosure* (collaborazione volontaria), introdotta anche in Italia nel 2015, che rappresenta probabilmente l'ultima *chance* per gli evasori di regolarizzare la loro situazione e i capitali portati all'estero, evitando così di incorrere in sanzioni superiori e di elevata entità. Hanno aderito, in particolare, i già noti paradisi fiscali di San Marino, Svizzera, Montecarlo, Liechtenstein, Seychelles, Bermuda ed Uruguay.

### **I.II.III – L'allocazione geografica e la peculiarità d'offerta dei paradisi fiscali - Africa, e Africa Sub-Sahariana**

In virtù della loro elevata disponibilità di materie prime e risorse naturali strategiche, le aree del Medio Oriente e dell'Africa hanno visto accrescere notevolmente la loro rilevanza nel panorama economico mondiale. “Gli Stati di tali aree hanno colto l'opportunità di sviluppo economico, offrendo varie agevolazioni agli investitori stranieri”<sup>16</sup>, che consistono, da una parte, nella creazione di contesti (definibili come “zone franche”) nei quali gli investimenti esteri possono affluire grazie ad un regime fiscale accomodante e, dall'altra, la costruzione di sistemi d'esenzione fiscale rivolti a determinati investitori stranieri e settori economici-merceologici rilevanti. Nel processo di globalizzazione, quest'area riveste ancora

---

<sup>16</sup> CARBONE, M., BOSCO, M., PETESE, L., *La geografia dei paradisi fiscali*, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 246.

un ruolo alquanto marginale, e realizza le sue entrate essenzialmente attraverso le risorse naturali energetiche e minerarie.

La *Liberia* sussiste come paradiso fiscale grazie ad una bassa tassazione, alla mancanza sia di trasparenza sugli assetti proprietari e finanziari delle aziende, sia di norme di controllo sulle transazioni finanziarie.

Il *Kenya* rappresenta, nell'area, uno dei paesi più diversificati e sviluppati in ambito economico, anche grazie ai rapporti e agli accordi commerciali (*partnerships*) con paesi occidentali e non, in particolare la Cina, l'India e il Sudafrica. Ad attirare in maniera rilevante gli investimenti esteri verso il Kenya è stata l'istituzione di oltre 40 *Export Processing Zones* (EPZs), aree speciali che offrono una varietà di vantaggi fiscali agli investitori stranieri come l'esenzione dall'IVA e da altre imposte indirette, dall'imposta sui redditi delle società insieme a infrastrutture specializzate più efficienti ed una burocrazia semplificata. L'arcipelago di *Capo Verde*: basa la propria economia sul turismo che è stato incentivato tramite una serie di esenzioni ed incentivi fiscali. Nelle *Seychelles*, Stato con un rapporto prodotto interno lordo e popolazione tra i più elevati del continente africano, il settore finanziario gioca un ruolo di rilievo grazie ad una flessibile ed ampia offerta di prodotti finanziari e ad un regime tributario, volto alle imprese straniere, che esenta dall'imposta sui redditi delle società, dai dazi doganali e da altre tipologie d'imposte. Al suo interno vi è la distinzione tra gli enti nazionali e gli enti *offshore* che sono costituiti nella così detta "*International Trade Zone*", una zona franca in cui possono beneficiare di un regime fiscale di favore. Le *Seychelles* hanno sottoscritto negli ultimi tempi svariate convenzioni ed accordi a contrasto della doppia imposizioni e per la condivisione e lo scambio di informazioni di natura fiscale<sup>17</sup>, rendendosi uniforme alle linee guida e agli standard indicati dall'OCSE.

---

<sup>17</sup> Più precisamente ci si riferisce rispettivamente alla *Double taxation conventions* (Dtc) e alla *Tax information exchange agreements* (Tiea).

Le *Mauritius*: l'arcipelago è diventata un centro finanziario *offshore* di strategica importanza per la disponibilità di forza lavoro ben istruita, multilingue e a basso costo, per la sua stabilità politica e grazie alla sua posizione geografica ottimale. Il paese offre due tipologie di società *offshore* definite *Categories Business License Companies* (GBC1 e GBC2). Le prime di queste sono ritenute non residenti fiscalmente e vengono assoggettate ad un'aliquota del 3% come imposta diretta. Le seconde invece, nonostante vengano considerate residenti, non sono soggette al pagamento di alcuna imposta. Non è prevista l'imposta sui redditi delle società, non vi sono imposte patrimoniali e l'IVA è ad aliquota fissa del 15% e del 12%.

Il contesto del *Medio Oriente* è caratterizzato da un periodo di transizione, in corso da svariati anni, volto alla creazione di un vero e proprio mercato d'affari sia di tipo manifatturiero e industriale che di tipo commerciale e finanziario. Anche in quest'area, in anni recenti, si sono istituite numerose zone franche (*free zones*) per incrementare l'attrattiva degli investimenti esteri. Il *Libano* si è di recente trasformato in un peculiare centro bancario e finanziario con attrazione e riguardo non solo per tutta l'area a esso circostante ma anche per altri paesi tra i quali alcuni di gran rilevanza come l'India, la Cina e l'Europa. Dal punto di vista tributario viene affermato il principio di parità di trattamento fiscale, indifferentemente dalla nazionalità e dallo status degli investitori che operano al suo interno e ai quali vengono imposte le medesime aliquote. Nel paese vige un segreto bancario assoluto, vincolante anche verso indagini con finalità tributarie. Ovviamente ciò costituisce un ostacolo ampiamente limitativo allo scambio di dati e informazioni tra i Paesi. Gli *Emirati Arabi Uniti* sono una federazione di sette Stati indipendenti che hanno creato al loro interno ben 38 zone franche, nelle quali sono funzionanti autorità di vigilanza e regolamentazioni diversificate rispetto al sistema e al regime ordinario di ogni Emirato. "L'assenza di alcuna restrizione al trasferimento dei profitti o al rimpatrio del capitale all'estero ed i notevoli vantaggi di natura fiscale



delle *free zones*, hanno reso questa parte del pianeta una nuova piattaforma di investimenti internazionali”<sup>18</sup>. Grazie all’assenza di imposte dirette, di vincoli ed obblighi d’identificazione dei soggetti azionari, di tenuta e conservazione della contabilità e delle relative scritture e, in aggiunta, ad un sistema bancario di notevole flessibilità e confidenza, negli Emirati gli investimenti esteri sono molto facilitati anche grazie a procedure semplici e veloci per le imprese che vogliono trasferirsi in queste aree. Il *Bahrein*, caratterizzato da un tradizionalismo islamico molto rigido, è un regno già teatro di scontri e forti tensioni di natura religiosa e sociale. Il suo sistema fiscale non prevede imposte né sui consumi né sui redditi, ad eccezione delle società che operano nel settore dell’estrazione delle risorse naturali. Una criticità rilevante è quella della relativa assenza di regole e norme volte alla trasparenza che ostacolano un rapido e semplice conseguimento di informazioni di natura fiscale e contabile ogni qualvolta le autorità estere ne facciano richiesta.

In virtù e di pari passo con la rapida e portentosa crescita economica dei paesi asiatici, quali l’India, la Cina e il Giappone, si è andata consolidando la presenza di sistemi finanziari *offshore* presenti nel continente. L’Asia è meta per moltitudini di multinazionali e aziende al fine di trarre vantaggi e privilegi dalle transazioni commerciali come dall’offerta di strumenti e mezzi propri dei paradisi fiscali. *Hong Kong*, quale regione amministrativa speciale della Repubblica Popolare Cinese (P.R.C.), grazie al libero scambio, all’intervento minimale dello Stato e ad un livello impositivo piuttosto basso, si erge come una delle più rigogliose economie del pianeta. Dal punto di vista fiscale, per ogni categoria d’imposta, ha una sola aliquota generale del 15%, in aggiunta all’assenza di imposte previste sui consumi, sugli interessi, sui dividendi e sulle entrate in conto capitale (*capital gains*). Sul piano economico-finanziario, insieme alla 6° Borsa Valori per volumi d’affari del globo,

---

<sup>18</sup> CARBONE M., BOSCO M., PETESE L., *La geografia dei paradisi fiscali*, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 277.

è presente nella regione un sistema finanziario di rilevanza internazionale, un enorme centro bancario e una moltitudine di altri agenti ed entità che operano nel settore. Con la sottoscrizione di 30 trattati nel rispetto delle linee guida dell'OCSE, Hong Kong si sta adeguando in materia di scambio e condivisione delle informazioni con gli standard indicati dall'Organizzazione internazionale, nonostante rimanga vigente la condizione imposta dell'interesse pubblico, che pregiudica e limita lo scambio di queste informazioni. Oltre ad Hong Kong, anche *Macao* è una regione amministrativa speciale della P.R.C. che, ad eccezione di materie quali politica estera e difesa, detiene in autonomia tutte le altre. La propria economia è basata nel gioco d'azzardo, nel turismo e nell'offerta di servizi commerciali e finanziari. La regione funge da via di collegamento di grande importanza tra i mercati globali e la Cina. Grazie alle aliquote sui redditi più basse di tutto il Sud Est Asiatico, offre vantaggiose opportunità d'investimento. *Singapore* è caratterizzato in ambito economico da un'economia competitiva, solida e aperta all'esterno, spinta maggiormente dai settori della comunicazione, della logistica, del manifatturiero e, in maniera di maggior rilevanza, da quello finanziario. Infatti, il paese, forte della presenza di 700 e più intermediari che spaziano dai settori riguardanti la gestione dei patrimoni a quelli assicurativi e bancari insieme a svariati altri, è al giorno d'oggi il più importante centro finanziario del Sud Est Asiatico. Grazie ai tanti incentivi, come quelli per chi investe in ricerca e sviluppo e nell'innovazione di nuovi macchinari e tecnologie, ed esenzioni, come quella, prevista per un periodo limitato di tempo, riguardante l'imposta sui redditi, il suo sistema fiscale è attrattivo per gli investitori stranieri. Anche la *Malesia* è divenuto un paese notevolmente ricco in virtù della sua notevole crescita economica, spinta dal suo avanzato settore finanziario e dalla sua preminenza nel settore obbligazionario islamico. Va in particolar modo indicato, fra i vari centri economico-finanziari, quello del Labuan nel quale, le imprese che

vi operano, sono favorite da un'imposizione sugli utili nulla per le imprese non commerciali e del 3% invece per quelle commerciali, insieme alla completa esenzione fiscale sugli interessi, sui dividendi e sulle *royalties*<sup>19</sup>.

Stato insulare presente nell'isola del Borneo, il *Brunei* basa la propria economia sui settori industriali quali quello del gas naturale e del petrolio, di cui è, al mondo, rispettivamente al 4° ed il 3° posto per produzione. Anch'esso, in tempi recenti, ha istituito un centro finanziario nel quale i soggetti che vi operano sono esenti da qualsiasi imposta. Tale centro e la sua importanza è particolarmente rilevante in quanto, rispetto alla normativa ordinaria, la quantità di società estere, presenti e registrate, sono maggiori rispetto alle società residenti registrate<sup>20</sup>. A differenza dei suddetti paesi, le *Filippine* sono, prescindendo l'ampia disponibilità di risorse naturali, un paese nel contesto piuttosto povero. Sono comunque riusciti ad attirare su di sé, negli anni recenti, ingenti investimenti esteri, grazie agli svariati incentivi offerti e alla crescente liberalizzazione e privatizzazione nell'economia. In particolar modo il paese consente alle banche straniere di creare le cosiddette OBU (*Offshore Banking Units*) che le permettono di offrire servizi bancari ai non residenti in valuta estera, consentendo così, grazie anche all'esenzione del fisco sui redditi di provenienza straniera, di attrarre flussi al suo interno.

### **-Il Pacifico**

Questa area, parzialmente riconducibile all'Oceania, con agglomerati di isole riconducibili agli arcipelaghi della Melanesia, della Micronesia e della Polinesia, è nota principalmente per gli ambienti esotici e il fiorente turismo oltre che per *tax havens* che “non solo consentono notevoli opzioni per l'ottenimento di cospicui risparmi fiscali, garantendo l'anonimato societario, ma si collocano anche in un

---

<sup>19</sup> La *royalty* è il diritto del titolare di un brevetto o di una proprietà intellettuale a ricevere una somma da chiunque sfrutti tali beni per finalità commerciali o lucrative.

<sup>20</sup> Stando al *Peer review report* pubblicato dall'Ocse nel 2011, si potevano contare nel Brunei più di 9700 società straniere contro le circa 7000 società residenti.

contesto in cui è notevolmente diffuso il fenomeno delle bandiere di comodo”<sup>21</sup>. Più precisamente, secondo le leggi internazionali, la bandiera battente indica la nazionalità a cui l’imbarcazione e l’equipaggio si riconduce, nei fatti però quanti navigano battendo una cosiddetta *bandiera di comodo*, pur essendo sotto la giurisdizione del paese che la bandiera rappresenta, spesso e volentieri, non hanno la nazionalità di quella bandiera. Definiti come *Flag of Convenience* (FOC), questi paesi permettono che soggetti non residenti possano avere la proprietà delle navi registrate nei propri elenchi senza imporre alcuna tassazione sui profitti ricavati dal loro utilizzo e senza richiedere a dati e requisiti particolari di alcun genere.

I paesi che si riconducono a tale pratiche sono le *Isole Marshall* che, insieme a *Kiribati* e *Nauru*, vanno ricondotte all’arcipelago della Micronesia. Il loro Registro Navale è forte di ben 2700 imbarcazioni iscritte.

L’arcipelago della *Melanesia* dove sono presenti due differenti paradisi fiscali: quello della *Nuova Caledonia* e quello del *Vanuatu*. La *Polinesia Francese* che pur essendo un terreno d’oltremare d’appartenenza della Francia detiene, in materia fiscale, una distintiva autonomia.

*Samoa* si distingue dagli altri paradisi fiscali dell’area per i vantaggi destinati alle persone fisiche e giuridiche non residenti mentre *Tonga* è indicato come paese a basso livello impositivo (*Low Tax Rate*) così come

*Tuvalu*. Nelle *Isole Cook* è influente il settore *offshore*, viene altresì garantito il riserbo e impedito lo scambio d’informazioni, a vantaggio di banche, *trust* e società *offshore*.

### **-L’Europa**

Caratterizzate frequentemente da una combinazione ed interrelazione tra di loro, i paradisi fiscali europei sono di diversi tipi. Prima di tutto nel continente sono

---

<sup>21</sup> CARBONE M., BOSCO M., PETESE L., *La geografia dei paradisi fiscali*, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 321.

presenti varie enclavi, ovvero piccoli, se non piccolissimi, staterelli di solito all'interno di uno Stato vero e proprio oppure incuneati in mezzo a Stati diversi. Sono oggetto d'attrazione grazie all'istituzione dei già citati *ring fencing regimes*, come quello del *Liechtenstein*. Vi sono poi zone e territori che, a differenza delle enclavi, sono sotto il controllo di Stati Europei dal punto di vista amministrativo ma con un'autonomia finanziaria e fiscale, come nel caso di *Andorra*. Per concludere, vi sono anche paradisi fiscali "classici" come la *Svizzera* che, grazie alla sue rigidissime e rigorose tutele dell'anonimato e del segreto bancario interrelate ai servizi offerti, riceve e gestisce capitali dall'intero pianeta.

Le "Isole Britanniche", ovvero le *Isole di Guernsey* e di *Jersey* ed, insieme a queste, l'*Isola di Man*, hanno sistemi fiscali con specializzazioni nell'offerta differenti tra loro, ma con le comuni caratteristiche dell'assenza generale di imposte sui redditi e del conseguimento delle loro entrate tramite uno sparuto gruppo di tasse ed imposte indirette sui servizi e sui trasporti via mare. Queste tre realtà, indipendenti ed autonome in materia fiscale, fanno capo alla Corona inglese e sono da essa dipendenti per quanto concernono materie come la difesa e la politica estera e le relative relazioni internazionali. La loro attrattività di flussi esteri è dovuta "più che all'esiguo livello di tassazione, all'opacità che rivestono istituti giuridici come i *trust*, soprattutto avuto riguardo alla figura del *trustee*"<sup>22</sup> e anche a tutele accordate ai faccendieri e ai professionisti che operano nel ruolo del privilegio legale (*legal privilege*), oltre alla *Protected Cell Company* (PCC), una forma societaria con la peculiarità della divisione in molteplici cellule (*cells*).

*Svizzera* e *Lussemburgo* si attestano nel contesto internazionale come granitici baluardi del segreto bancario.

---

<sup>22</sup> CARBONE M., BOSCO M., PETESE L., *La geografia dei paradisi fiscali*, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 347.

Il Granducato è divenuto altresì sede di numerose *holding finanziarie*<sup>23</sup>, a partire dagli anni '90, conseguentemente ad una normativa varata che ha permesso l'abbattimento delle imposte ad un ampio numero di multinazionali della finanza e dell'industria che hanno così potuto avvantaggiarsi di un regime fiscale favorevole per rendite come plusvalenze, interessi, *royalties*, dividendi e altro ancora. La Svizzera si erge come il più importante centro finanziario al mondo, grazie al deposito di una immensa ricchezza, pari a 4500 miliardi di euro<sup>24</sup>, nelle 320 banche della Confederazione Elvetica. Nel settore bancario operano veri e propri giganti, come Credit Suisse e UBS, che compiono la maggior parte dei propri affari all'estero. Anche il settore della gestione dei patrimoni e delle relative attività assume un'importanza di prim'ordine.

La *Repubblica di San Marino* è il terzo tra gli Stati indipendenti più piccoli d'Europa e basa la sua economia sul settore finanziario e, principalmente, sull'attività d'intermediazione finanziaria, fiduciaria e bancaria. Di recente, in virtù dei suoi “notevoli sforzi nella direzione dell'adeguamento agli standard internazionali in tema di trasparenza e scambio di informazioni fiscali”<sup>25</sup> San Marino è stata cancellata dalla *black list* dei *Tax Havens*.

I restanti paradisi fiscali rimasti nel continente Europeo sono i *Principati di Monaco*, del *Liechtenstein* e dell'*Andorra*. Questi paesi, come molti dei paradisi fiscali, basano la propria economia prettamente sul turismo e sul settore finanziario. I sistemi fiscali dei questi Principati si fondano prettamente sull'IVA e sui vari prelievi indiretti, contrapponendoli con un'imposizione diretta piuttosto timida.

A tutto questo va altresì aggiunta l'assenza di trasparenza dei *trust* e dei diversi tipi di società, rispettivamente esonerati dagli obblighi d'identificazione dei disponenti

---

<sup>23</sup> Si tratta di società con la sola funzione di possedere, detenendo pacchetti azionari di maggioranza, un gruppo di altre imprese.

<sup>24</sup> MALAGUTTI V.A., *Lugano addio*, in *Il Fatto Quotidiano*, 12 maggio 2012.

<sup>25</sup> CARBONE M., BOSCO M., PETESE L., *La geografia dei paradisi fiscali*, Ipsoa, Milano, 2014, pag. 371.

e dei beneficiari e dagli obblighi di redazione e conservazione della contabilità e delle sue molteplici scritture, insieme alla facoltà di emissione di azioni al portatore per le società per azioni. Rispetto agli altri Principati, il Liechtenstein si è dimostrato capace di una migliore gestione di imponenti capitali esteri, a prescindere che essi siano fondi di investimento o patrimoni privati. In aggiunta, esso deve la sua fiorente agiatezza a due istituti giuridici alquanto peculiari: “l’istituto” (*Anstalt*) e “la fondazione” (*Stiftung*).

#### **-Le Americhe**

Anche qui operano paradisi fiscali presenti soprattutto in luoghi e territori esotici seppur marginali e poco conosciuti dai più. Con esclusione del *Delaware* e dell’*Uruguay*, paradisi fiscali operano soprattutto nei Caraibi e nell’America Centrale, con una spiccata attenzione e peculiarità per le Antille, un arcipelago del Mar dei Caraibi nel quale sono presenti moltitudini di paradisi fiscali che, sulla base dell’influenza dei paesi a cui sono soggetti, vengono distaccati e distinti in tre diversi gruppi.

Prime fra tutte vi sono le isole e gli arcipelaghi riconducibili e influenzati dalla *Gran Bretagna*, per via della loro appartenenza territoriale al *Commonwealth*.

L’*Anguilla* è un territorio britannico d’oltreoceano e centro bancario *offshore* di rilevante peso, con una assenza sia dell’IVA che di imposte sui redditi di società e di persone oltreché su dividendi e patrimoni. Presenti ad *Antigua* e *Barbuda* vi sono gli uffici e le sedi di Barclays, RBC (Royal Bank of Canada), Bank of America (Bank of Antigua), Scotia Bank e tante altre tra le banche mondiali più importanti al mondo e ciò è dato anche grazie alle leggi sulla privacy che prevedono pene e sanzioni severissime per coloro che divulgano dati e informazioni, economicamente sensibili, riguardanti i clienti dei *trust* e delle banche presenti nel paese.

Le *Bahamas* e le *Bermuda* sono note al mondo per essere uno dei paradisi fiscali tra i più comodi e lussureggianti, nel quale non vi sono tasse ed imposte sulle successioni, sulle plusvalenze e sui redditi personali. Questo insieme di isole possono fregiarsi delle più estese offerte di servizi finanziari del pianeta, tra i quali primeggiano, a maggior favore dei non residenti, i servizi fiduciari e bancari. Molto simile alle Bahamas come centro finanziario importante a livello globale e come fiscalità adottata, le *Bermuda* si distinguono nei settori finanziari dei fondi d'investimento e delle assicurazioni con i relativi servizi associati, per non parlare della propria Borsa valori che, nel livello *offshore*, è tra le più ricche e opulenti che esistono.

Le *Isole Cayman*, insieme alle isole precedentemente descritte, sono ricomprese nella cricca dei sistemi finanziari *offshore* più influenti al mondo e, successivamente all'ammorbidente delle leggi sul segreto bancario da parte della Svizzera, le Cayman sono state soprannominate come "la Nuova Svizzera" oltre a far parte delle nazioni *Flag Of Convenience* (FOC).

La *Giamaica* è economicamente basata sull'industria del turismo e dei servizi finanziari, che compongono oltre il 60% del proprio PIL. Vi sono presenti delle *Export Processing Zones* (EPZ), zone franche adibite a favorire il commercio delle imprese in esse insediate grazie alle procedure più semplici per l'importazione e l'esportazione delle merci e all'esenzione dalle tasse sui profitti e dai dazi doganali.

Le *Isole Vergini Britanniche* sono attualmente il Paradiso Fiscale con la domiciliazione del 41% circa del totale delle società *offshore* esistenti sul pianeta. Ci sono poi isole e i paesi delle Americhe riconducibili all'influenza degli *Stati Uniti d'America*.

Le *Isole Vergini Americane* hanno una imposizione diretta mediamente minore rispetto alla media OCSE, ma anche una differenziazione a vantaggio delle cosiddette società esenti (definite *exempt companies*) che, oltre a potersi



avvantaggiare di una completa assenza d'imposizione dell'IVA e delle imposte sui redditi, sono anche tutelate da una riservatezza sugli assetti di proprietà.

*Porto Rico* consente la presenza delle *Foreign Trade Zones* (FTZ) volte al commercio con l'estero che, grazie all'esenzione di tutte le accise e i dazi ai beni destinati agli Stati Uniti, permette notevoli riduzioni del fisco per le imprese USA. *Aruba*, Paradiso Fiscale riconducibile all'*Olanda* presenta una *Free Zone* in cui i soggetti insediati sono soggetti ad una tassazione sui profitti di appena il 2%. Il suo apparato giuridico si distingue per la possibilità di costituire diverse tipologie di società e di soggetti giuridici *offshore* quali le società a responsabilità limitata (definite *Limited Liability Companies*), le *exempt companies* con fiscalità differenziata e peculiari *partnerships*, per le quali, a prescindere che sono comunque autorizzate a svolgere sia attività professionali che commerciali. C'è infine *Curaçao* che porta in dote, rispetto ai Caraibi, uno dei più elevati e benestanti standard di vita esistenti dove le imprese possono godere di differenziati regimi fiscali. Oltre a limitati prelievi sui dividendi, a Curaçao non vi è imposta l'IVA.

Ci sono poi i rinomati paradisi fiscali del centroamerica come la *Repubblica di Panama*, nota ed avvantaggiata per il suo Canale e la sua posizione geografica privilegiata, *Panama* è uno dei paradisi fiscali più rilevanti dell'economia mondiale. La sua giurisdizione incentiva economicamente la creazione di società e svariati altri soggetti giuridici. Come Stato *Flag Of Convenience* è considerato uno dei più rilevanti del globo. *Panama* esenta da imposte i proventi realizzati esternamente tassando solamente gli stessi conseguiti internamente<sup>26</sup> insieme ad agevolazioni ed esenzioni dedicate ad alcuni redditi conseguiti nella zona franca panamense. Il sistema fiscale della Repubblica è a dir poco privilegiato, per la possibilità di emissione di azioni al portatore, per la segretezza sia di natura

---

<sup>26</sup> Questa si identifica come **tassazione su base territoriale**, che si differenzia da quella dei Paesi OCSE in quanto questi ultimi applicano la **tassazione su base mondiale**, nella quale vengono tassati tutti i redditi dei residenti indifferentemente dal luogo ove questi siano stati realizzati.

societaria che bancaria sulle informazioni fiscali conseguita grazie al *legal privilege*. Va però detto che *Panama* si è dimostrata aperta ad accordi internazionali e che tutto ciò potrebbe cambiare.

L'*Uruguay*, uno dei più sviluppati Paesi del Sud America, e il *Guatemala* sono due importanti centri finanziari con svariate similitudini. Entrambi i Paesi sono stati riportati, come affini, a *Tax Havens* di prim'ordine come il Singapore o la Svizzera, per la loro stringente segretezza sia professionale che bancaria. Anche per loro, così come a Panama, vige il principio di territorialità riguardante i rispettivi sistemi fiscali, esentando da imposizione i redditi di fonte estera.

Il *Delaware* è un piccolo Stato orientale degli USA che, oltre a tassare un livello irrisorio dei redditi dei soggetti giuridici, eccelle per una regolamentazione che consente una estesa segretezza sulle informazioni delle società. Grazie a ciò e ad un particolare tipo di società di gran successo che combina le nostrane società di persone con le società per azioni, la LLC, si sono insediate nel Delaware una quantità immensa di imprese americane e non solo.

## CAPITOLO II

### LA STORIA: DAI *PANAMA PAPERS* AI *PARADISE PAPERS*, LA SCOPERTA-SCANDALO E LA SUA ENTITA'

#### II.I - L'inizio di tutto: lo scandalo dei *Panama Papers*

La sera del 3 aprile del 2016 il settimanale l'Espresso pubblica, con una serie di circa 20 articoli tra sito e cartaceo, i risultati del lavoro condotto insieme al *Washington International Consortium of Investigative Journalists* (ICIJ) e a oltre 100 testate mondiali, con 400 cronisti di 80 paesi, riguardante l'esistenza di ben 214 mila società *offshore* anonime, con sede e provenienza panamense, costituite dallo studio legale Mossack Fonseca.

Le rilevazioni, provenivano da una fonte anonima, denominata come John Doe, ed erano state fatte arrivare, grazie ad un *hard disk*, a due giornalisti della *Sddeutsche Zeitung* di Monaco: Bastian Obermayer e Frederik Obermaier,

Le società *offshore* sono create per sfruttare al meglio i vantaggi derivanti dalla tassazione del paese "ospitante". Dette società, che sono di proprietà estera, hanno intestate essenzialmente beni mobili ed immobili, conti e depositi di denaro di provenienza estera e di soggetti proprietari non residenti. Questi svolgono affari o relazioni economiche esterne al paese dove hanno aperto il conto *offshore* e possono, anche successivamente, sottoscrivere la residenza o la sede dell'attività in quel paese.

I giornalisti dei quotidiani e riviste di tutto il mondo, tra i quali, solo per citarne alcuni, rientrano giornali quali l'inglese *The Guardian*, il francese *Le Monde* e l'americano *New York Times*, sono risaliti a persone fisiche e giuridiche rilevanti nel panorama economico e politico internazionale. Tra i titolari delle società *offshore* spiccano capi di stato e politici di diversa nazionalità: l'ex Primo Ministro

inglese David Cameron e suo padre, il capo del *Front National* Marine Le Pen, il presidente argentino Mauricio Macri, l'ex primo ministro islandese David Gunnlaugsson, il presidente ucraino Petro Poroshenko, famigliari del presidente cinese Xi Jinping, l'ex primo ministro pakistano Nawaz Sharif e sua figlia, famiglie reali del Marocco e dell'Arabia Saudita, l'ex presidente del Salvador Mauricio Funes, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente azero Ilham Aliyev.

Un totale di 12 capi di Stato, 140 politici e 29 miliardari, insieme a riciclatori della mafia italiana, narcotrafficienti messicani e tesoriere di organizzazioni terroristiche.

Panama è sede di queste società in quanto in quel paese l'evasione fiscale non è reato, ha un'imposta dell'IVA pari al 7%, tasse che arrivano ad un massimo del 30% e un'imposta sui redditi su persone fisiche o giuridiche molto bassa o praticamente nulla in quanto, come in questo caso, queste società, se fanno affari con società esterne al paese-paradiso fiscale non pagano alcuna imposta.

Tra le "peculiarità" di Panama va aggiunto, un fattore di essenziale importanza in tutta la vicenda, l'elemento segretezza. Tutte queste società sono schermate, ovvero sono società di comodo volte a occultare il, o i, titolari verso l'esterno, garantiscono infatti l'anonimato dei soggetti che ne fanno parte o che ne sono a capo e, assieme, la segretezza dei conti e degli assetti proprietari. Con queste modalità Panama ha dato "protezione", non solo a veri e propri evasori fiscali e a politici corrotti, ma anche a contrabbandieri, trafficanti, mafiosi e criminali di vario genere. Inoltre, salvo interventi delle autorità interne, viene impedito a magistrati, apparati giuridici e di riscossione esteri di poter intervenire e recuperare il maltolto in caso di furto o di evasione fiscale. Per di più si è reso possibile, come nel caso del nostro paese, portare dei soldi all'estero senza essere tracciati tramite il cambio di residenza. Cambiando la residenza da un paese a tassazione ordinaria ad un Paradiso Fiscale, si possono trasferire i propri fondi in quest'ultimo paese,

depositarli in custodia a proprio conto con garanzia di segretezza e poi riprendere la residenza nel paese di partenza e questo, ovviamente, senza tenere conto se si stia evitando di pagare le imposte o meno. Ed è così che gli studi di consulenza come quello dell'avvocato italo-panamense, Giovanni Caporaso, (comunemente indicato come "ottimizzatore fiscale") o come quello di Mossack Fonseca, fanno affari e proliferano nel panorama economico mondiale. Il loro ruolo è quello di permettere queste "transazioni" in società anonime sfruttando gli strumenti di scambio e transazione discrezionali, quali le azioni al portatore, che sono prive di qualsiasi annotazione utile per ricondurle al proprietario, o ai cedenti o alla società emittente. Per coloro che, invece, desiderino restare completamente anonimi, o perlomeno il massimo possibile, si possono, ad esempio, far intestare le azioni di una società di Panama ad una società della Liberia che, essendo non regolamentata, può sfruttare questo anonimato "legale". Oppure si può fare la richiesta di costituzione della società *offshore* tramite intermediari specializzati (cioè avvocati) di diverse parti del globo, facendo girare il più possibile tra questi intermediari l'ordine di costituzione della società prima che si arrivi all'ultimo intermediario designato che, alla fine, compirà l'ordine di costituzione della società nel paese prescelto. Così facendo, come se si stesse giocando con delle scatole cinesi, in caso di richiesta di informazioni ad uno di questi intermediari, questi indicherà il "primo della lista" che poi farà lo stesso con il secondo, che poi farà lo stesso con il terzo ecc. finché, tenendo conto dei costi della rogatoria e del tempo necessario, si arriverà, forse, all'effettivo proprietario finale della "scatola", cioè della società *offshore*, solo dopo molti anni.

Ma torniamo al principale soggetto di tutto lo scandalo, lo studio Mossack Fonseca. Questo studio legale, il cui nome deriva da quello dei due titolari: Jurgen Mossack e Ramon Fonseca, ha in gestione i patrimoni dei clienti con le più grandi banche del pianeta e opera fondando società anonime attraverso i suoi 40 uffici

presenti in tutto il continente delle Americhe. Tutto questo grazie agli stretti rapporti con il presidente di Panama, Juan Carlos Varela, con cui Fonseca ha stretto una “buona amicizia” contribuendo alla sua campagna elettorale.

## **II.II - La prosecuzione dello scandalo: i Paradise Papers e i Padova Papers**

Dall'aprile 2016, quando lo scandalo dei *Panama Papers* è esploso, l'inchiesta della ICIJ ha proseguito il suo cammino anche attraverso l'impegno di altri consorzi e gruppi giornalistici. Nel novembre 2017, nondimeno, esplose un altro caso analogo, indicato come *Paradise Papers* e materialmente composto dalla fuga di ben 13,4 milioni di documenti segreti, insieme a 19 registri camerati di altrettanti paesi, usciti da altri due studi legali specializzati in servizi off-shore: l'*Asiaciti Trust* e, in particolar modo, l'*Appleby*.

Anche questa, come per i *Panama Papers*, è una delle più grandi fughe di notizie finanziarie ed è il frutto del lavoro dell'ampio gruppo giornalistico dell'ICIJ, gruppo presente in 67 paesi, per un totale di 382 giornalisti e 96 testate tra cui: *The New York Times*, *The Guardian*, *L'Espresso*, *Le Monde*, *la BBC* e la trasmissione della RAI Report, da cui derivano le successive informazioni riprese da una sua puntata speciale del 12/11/2017.

Come nella precedente inchiesta riguardante lo studio panamense Mossack Fonseca, anche le due società *Asiaciti Trust* e *Appleby* operano in svariati paesi paradisi fiscali. L'*Appleby*, oltre che nelle città finanziarie di Hong Kong e Shanghai, lavora per banche, grandi uomini d'affari e multinazionali ed è insediata prevalentemente in paradisi fiscali riconducibili al Regno Unito e alla sua Corona: le Bermuda, le Cayman, l'isola di Man e le isole Vergini Britanniche, le Seychelles, Mauritius, Jersey e Guernsey. Anche questa inchiesta, nella sua parte italiana, ha

svelato il coinvolgimento di personalità, sia fisiche che giuridiche, di gran rilievo: dai Legionari di Cristo alla vicenda del rimborso statale all'industria chimica Sir della famiglia Rovelli, dalla famiglia Crociani che gestisce la Vitrociset (azienda strategica per le forze armate e di polizia italiane e non solo) all'industriale Andrea Bonomi e al suo acquisto di un Jet privato utilizzando gli sgravi dell'IVA consentiti nell'isola di Man. Questa operazione merita un approfondimento ulteriore, in quanto l'isola di Man favorisce, grazie ad un regime fiscale dedicato ad aziende di leasing, il non pagamento dell'IVA nell'acquisto di Jet privati dal costo milionario. Questa modalità è andata a vantaggio di clienti facoltosi, con interessi rilevanti sullo scenario mondiale, tra i quali Nassef Sawiris, principale azionista di Adidas e uomo più ricco d'Egitto, uno dei principali oligarchi russi vicini al presidente Putin e il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. Per non pagare l'IVA tutti questi hanno sfruttato la normativa dell'isola di Man attraverso la costituzione di una società di leasing volta all'acquisto del Jet senza l'imposizione dell'IVA.

Tra quelli che usufruiscono dei servizi e dai vantaggi offerti dai paradisi fiscali spesso ci sono i finanziatori e i *supporter* del terrorismo internazionale, gli addetti al riciclaggio di proventi da attività criminali, quanti provocano colossali bancarotte fraudolente, evasori fiscali, corruttori e corrotti. Ed è proprio da casi come questi che scaturiscono i “*Padova Papers*”: carte derivanti da una grande indagine fiscale della Procura di Venezia che ha portato all'individuazione di un totale di 250 milioni di euro trafugati all'estero e al sequestro di 12 milioni di euro provenienti da fondi neri di evasori, da tangenti e da mazzette destinate a politici corrotti. Tutto ciò ha avuto come epicentro il Mose di Venezia il più grande scandalo di corruzione secondo solo, come gravità, a Tangentopoli. In sostanza con gli arresti per il caso Mose, tra il 2013 e il 2014, la Guardia di Finanza scopre che politici ed imprenditori corrotti usavano gli stessi canali per evadere, tramite l'utilizzo di società *offshore*, e conti bancari condotti da tre commercialisti padovani in società tra loro: Paolo

Venuti, Guido Penso e suo figlio Christian. Questi ultimi soggetti, attraverso la loro società di nome *Pvp*, aiutavano altresì a costituire fondi in nero anche imprenditori di grande rilievo, quali: Giovanni Roncato, René Caovilla e Damiano Pipinato. La vicenda si è via via allargata con il coinvolgimento della Mala del Brenta e intrecci con i *Panama Papers*, arrivando anche a collegarsi ad una società, la Delta Erre, che ha, come azionista l'avvocato Giambattista Casellati, marito dell'attuale presidente del Senato della Repubblica<sup>27</sup>.

### **II.III - L'epilogo: cosa è accaduto dai *Panama Papers*?**

Al momento della stesura di questa Tesi, ultimi mesi del 2019, sono passati più di 3 anni dall'aprile del 2016, quando lo scandalo dei *Panama Papers* è deflagrato portando con sé inchieste, indignazione, dibattiti e una rinnovata necessità di interrogarsi sul funzionamento del sistema economico e politico attualmente in vigore. Ma cosa è successo e cosa è cambiato da allora?

Esattamente 3 anni dopo da quel mese del 2016, 82 Stati hanno avviato indagini sulla vicenda, più di 1,2 miliardi di dollari sono stati recuperati dagli istituti fiscali di almeno 23 paesi: dalla Gran Bretagna all'Ecuador, dall'Australia alla Spagna, dalla Colombia alla Danimarca, passando per Germania, Francia, Repubblica Ceca e Islanda. 29 milioni e 860 mila euro sono tornati in Italia, paese in cui la lenta e complessa lotta all'evasione, per andare a buon fine, deve fare i conti con un ginepraio di leggi-barriere, formalismi, sconti, cavilli, prescrizioni e condoni. Questi 30 milioni di euro sono stati recuperati proprio all'indomani della pubblicazione dei *Panama Papers* e grazie allo scalpore provocato dallo scandalo ben 204 cittadini italiani hanno fatto ricorso alla *voluntary disclosure*,

---

<sup>27</sup> Si veda a tal proposito l'inchiesta "Grandi evasori, ecco la lista" di Paolo Biondani e Leo Sisti pubblicata nel numero 18 del settimanale L'Espresso il 28 aprile 2019.



l'autodenuncia delle tasse evase attuabile con l'obbligo di pagamento delle stesse e l'indicazione del metodo utilizzato per evaderle, in cambio di una sanzione meno esosa. Ma questo è solo un primo bilancio e riguarda alcuni paesi che hanno risposto alle domande dell'ICIJ. Nel frattempo le indagini, sia tributarie che penali, proseguono in segretezza, riguardando anche casi più gravi in cui sono coinvolti organizzazioni criminali mafiose, la pratica della corruzione e i furti allo Stato. Perciò, tali cifre andranno certamente ad ingrossarsi ulteriormente nel prossimo futuro.

Ma che fine ha fatto lo studio legale Mossack Fonseca da cui tutto è iniziato? Ebbene, i due titolari, Jurgen Mossack e Ramon Fonseca, sono stati arrestati nel febbraio 2017, accusati di aver riciclato delle tangenti della *Lava Jato*, l'inchiesta Mani pulite brasiliana, e portando, nella primavera del 2018, alla chiusura delle sedi del loro studio in più di 30 paesi.

## CONCLUSIONI

Il tema dei paradisi fiscali e dell'*offshoring* è tanto importante e cruciale per il sistema economico e politico globale quanto complesso e poco conosciuto ai più. Nella realtà odierna molte cose sono cambiate rispetto agli anni '90, anni in cui il fenomeno è stato appena dibattuto nei vari paesi, sia quelli in via di sviluppo che in quelli sviluppati come l'Italia. L'aspirazione alla giustizia sociale e al benessere collettivo, complice la crisi economica del 2008, ha posto in maniera preminente il problema dei paradisi fiscali quali ostacolo al progresso del paese e strumento di violazione delle leggi e dei principi fondamentali della nostra Costituzione, così come sancito dall'articolo 53. Una delle categorie di attori che sicuramente devono essere segnalati come esempio negativo della gravità della tematica e della necessità di agire al più presto sono le multinazionali. In particolar modo quelle statunitensi afferenti alla crescente economia digitale, che usano in maniera intensiva i paradisi fiscali per ogni loro attività. Infatti l'ammontare del *profit shifting*, ovvero dei profitti spostati in paradisi fiscali dalle multinazionali, ammonterebbe alla cifra mostruosa di 550 miliardi di euro, secondo il documento scientifico "*The missing profits of Nations*", pubblicato dal *National bureau of economic research* statunitense (conosciuto come il più autorevole centro di ricerca economica globale) e redatto dallo studioso francese, e professore alla *Berkeley University*, Gabriel Zucman (autore del libro "La ricchezza nascosta delle nazioni") insieme Ludvig Wier e Thomas Torslov dell'università di Copenhagen. Se questi soldi venissero pagati regolarmente agli Stati in cui vengono prodotti, si avrebbero le risorse per risolvere la maggior parte dei problemi più importanti degli Stati stessi: dalla ricerca al debito, dal welfare all'ambiente, dalla sanità alle infrastrutture e così via. Progressi importanti sono stati fatti: l'OCSE, tramite una sequenza di accordi

tra Stati a regime ordinario e paradisi fiscali, ha costituito, a livello mondiale, un procedimento automatizzato per lo scambio di dati fiscali consentendo una maggiore e più agevole condivisione di informazioni ed eliminando così, almeno formalmente e in larga parte, il segreto bancario delle società *offshore*.

In conclusione, sui paradisi fiscali sono stati fatti passi fondamentali nel lungo e difficile cammino per una più equa distribuzione della ricchezza nel mondo e un maggior rispetto degli interessi collettivi rispetto all'avidità narcisistica ed insensata di pochi soggetti e ai bisogni egoistici e bulimici di profitto da parte di grandi aziende e di nazioni. Ma ancora molto resta da fare ed è necessario agire, anche forzando rapporti con altri paesi, come gli Stati Uniti, per impedire che una "tassazione regressiva" si imponga rispetto ai diritti fondamentali, diritti conquistati da Rivoluzioni storiche, tutte nate da tassazioni ingiuste ed inique che impedivano la completa realizzazione delle capacità umane.

## BIBLIOGRAFIA

- BIONDANI P., “*Evasori tremate, cade il muro del segreto bancario*”, in L’Espresso, 7 luglio 2019.
- BIONDANI P., SISTI L., “*Grandi evasori, ecco la lista*”, in L’Espresso, 28 aprile 2019.
- CARBONE M., BOSCO M., PETESE L., “*La geografia dei paradisi fiscali*”, Ipsoa, Milano, 2014.
- MALAGUTTI V.A., “*Lugano addio*”, in Il Fatto Quotidiano, 12 maggio 2012.
- MARINO G., “*Paradisi e paradossi fiscali: il rovescio del diritto tributario internazionale*”, Egea, Milano, 2009.
- MONTECCHIANI A., “*I Paradisi fiscali Tax Havens*”, Università Politecnica delle Marche Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, Anno Accademico 2016-2017.
- OCSE, “*Towards Global Tax Cooperation. Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the Committee on Fiscal Affairs. Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices*”, Parigi, 2000.
- RIVA G., “*Multinazionali in paradiso. Restando in Europa*”, in L’Espresso, 7 luglio 2019.
- SANTORO A., “*L’evasione fiscale*”, Il Mulino, Bologna, 2010.
- SENZA AUTORE, “*Panama Papers: chi ha pagato, chi pagherà*”, in L’Espresso, 28 aprile 2019.

TESAURO F., “*Istituzioni di diritto tributario*”, Parte Speciale, Decima edizione, Utet giuridica, Milano, 2014.

TORSLOV T.R., WIER L. S., ZUCMAN G., “*The Missing Profits of Nations*”, National Bureau of Economic Research Papers, Cambridge, 2018.

ZUCMAN G., “*La ricchezza nascosta delle nazioni: Indagine sui paradisi fiscali*”, add editore, Torino, 2017.

## SITOGRAFIA

Report, programma d'inchiesta di RAI 3 curato da Milena Gabanelli. Trasmissione del 21 novembre 2016 reperibile in:

<https://www.raiplay.it/video/2016/11/Report-5dd8f5e9-792c-4ad7-93b1-86307a655649.html>

Report, programma d'inchiesta di RAI 3 curato da Sigfrido Ranucci. Trasmissione del 12 novembre 2017 reperibile in:

<https://www.raiplay.it/video/2017/11/Speciale-Report-Paradise-Papers-f03c3399-a6ae-4e17-b6bf-973f8ba1f7d0.html>

“*Il peso dell'evasione fiscale sul debito pubblico*” di Silvia Gatteschi, Osservatorio conti pubblici italiani, dicembre 2017.

<https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-il-peso-dell-evasione-fiscale-sul-debito-pubblico>

“*L'economia non osservata nei conti nazionali. Anni 2013-2016*”, ISTAT, 12 ottobre 2018.

[https://www.istat.it/it/files//2018/10/Economia-non-osservata\\_2013-2016\\_rev.pdf](https://www.istat.it/it/files//2018/10/Economia-non-osservata_2013-2016_rev.pdf)

“*L'evasione fiscale vale davvero 300 miliardi di euro?*”, di Pagella Politica, AGI, 17 maggio 2019.

[https://www.agi.it/fact-checking/evasione\\_fiscale\\_italia-5492617/news/2019-05-17/](https://www.agi.it/fact-checking/evasione_fiscale_italia-5492617/news/2019-05-17/)

“*Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale. Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (2018/2121(INI))*”, Parlamento europeo 2014-2019, P8\_TA-PROV(2019)0240, 26 marzo 2019.

[https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240\\_IT.pdf?redirect](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0240_IT.pdf?redirect)

“*Gli europei evadono 2,25 miliardi al giorno. Record pro capite in Danimarca (Italia esclusa)*” di R. Galullo e A. Mincuzzi, Il Sole 24 ore, 29 marzo 2019.

<https://www.ilsole24ore.com/art/gli-europei-evadono-225-miliardi-giorno-record-pro-capite-danimarca-italia-esclusa-ABOyjliB>